

COMUNE DI BOGOGNO

NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE

RIFERIMENTO NORMATIVO ED IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE 118/2011

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il conto economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in osservanza alle nuove disposizioni di legge, nello specifico per la determinazione delle poste contabili si è proceduto in conformità agli articoli 151, comma 6, 229, 230 e 231 del decreto legislativo n.267 del 18 dicembre 2000 di seguito denominato TUEL (Testo Unico Enti Locali), così come modificato dal decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.

I principi contabili generalmente applicati per lo sviluppo del processo di redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale risultano in conformità con l'allegato n.4.3 del decreto legislativo 118/2011.

Oltre all'armonizzazione dell'inventario, si è proceduto alla riclassificazione dei conti come previsto dall'allegato n.10 del principio contabile. Attraverso l'applicazione della matrice di correlazione Arconet, ogni singolo fatto contabile ha generato la relativa scrittura in partita doppia.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				766.985,93
RISCOSSIONI	(+)	215.243,26	1.269.001,21	1.484.244,47
PAGAMENTI	(-)	198.072,57	1.189.351,77	1.387.424,34
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			863.806,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			863.806,06
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	74.654,93	383.351,02	458.005,95
RESIDUI PASSIVI	(-)	42.475,48	265.756,08	308.231,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			26.271,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			44.500,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			942.808,84

La gestione ha evidenziato al termine dell'esercizio un risultato di amministrazione corrispondente ad un avanzo di 942.808,84 €.

CONTO DEL PATRIMONIO

Obiettivo del Conto del Patrimonio è quello di rilevare le variazioni di natura patrimoniale avvenute nel corso dell'esercizio, in modo tale da rendere un'immagine delle consistenze iniziali e soprattutto finali degli elementi che lo compongono.

Come espressamente recita il secondo comma dell'art.230 TUEL il patrimonio dell'ente è rappresentato dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione, i quali, nella loro differenza rappresentano la consistenza della dotazione patrimoniale dell'Ente.

➔ ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Nella predisposizione del primo Stato Patrimoniale è stato necessario agire in conformità ai seguenti criteri:

- a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: devono essere iscritti al costo di acquisto comprensivo di oneri accessori, oppure al valore catastale nel caso il precedente valore non fosse disponibile. Bisogna inoltre stabilire la data di inizio dell'utilizzo di quel bene da parte dell'ente, determinare la vita utile media per la specifica tipologia di bene e l'ammontare del fondo ammortamento cumulato nel tempo.
- b) Rivalutazione: ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 130.
- c) Beni mobili e patrimonio librario: analogamente al patrimonio immobiliare, è necessari procedere ad una riconoscenza inventariale, stabilendo con riferimento ai beni mobili ammortizzabili il fondo ammortamento accumulato, il momento iniziale in cui il cespote ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. In sede di redazione dello Stato Patrimoniale non dovranno essere compresi nel procedimento inventoriale i beni già totalmente ammortizzati.
- d) Immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al valore di acquisizione, al netto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto. I crediti finanziari sono iscritti al valore nominale.
- e) Crediti: è necessario un riaccertamento straordinario dei residui come previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto 118/2011. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

Si è proceduto all'armonizzazione dell'inventario riclassificando i beni iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale secondo il nuovo prospetto di raccordo Arconet.

CONTO PATRIMONIO (ATTIVO) 2016		CONTO PATRIMONIO (ATTIVO) 2017	
Tipologia beni	FINALE	Tipologia beni	INIZIALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.365,85	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.365,85
Costi pluriennali capitalizzati	5.365,85		
		(1.2.1.03.07.01.001) Acquisto software (BII3)	5.365,85
		(1.2.1.99.01.01.001) Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. (BII9)	4.276,85
			1.089,00
CONTO PATRIMONIO (ATTIVO) 2016		CONTO PATRIMONIO (ATTIVO) 2017	
Tipologia beni	FINALE	Tipologia beni	INIZIALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.426.271,67	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.426.271,67
Beni demaniali	729.980,56		
		(1.2.2.01.03.01.001) Terreni demaniali (BII11.1)	729.980,56
		(1.2.2.01.01.01.001) Infrastrutture demaniali (BII11.3)	34.445,62
Terreni (patrimonio indisponibile)	504.350,82		
		(1.2.2.01.01.01.001) Infrastrutture demaniali (BII11.3)	504.350,82
		(1.2.2.02.13.01.001) Terreni agricoli (BIII22.1)	499.159,55
		(1.2.2.02.13.99.999) Altri terreni n.a.c. (BIII22.1)	152,81
			5.038,46
Terreni (patrimonio disponibile)	3.194,11		
		(1.2.2.02.13.01.001) Terreni agricoli (BIII22.1)	3.194,11
		(1.2.2.02.09.05.001) Fabbricali rurali (BIII22.2)	0,00
Fabbricali (patrimonio indisponibile)	2.928.977,18		
		(1.2.2.02.09.03.001) Fabbricali ad uso scolastico (BIII22.2)	2.928.977,18
		(1.2.2.02.09.19.001) Fabbricali ad uso strumentale (BIII22.2)	1.349.238,86
		(1.2.2.02.10.09.001) Fabbricali ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (BIII22.2)	1.176.689,67
			403.048,65
Fabbricali (patrimonio disponibile)	216.393,19		
		(1.2.2.02.09.05.001) Fabbricali rurali (BIII22.2)	216.393,19
		(1.2.2.02.09.19.001) Fabbricali ad uso strumentale (BIII22.2)	0,00
		(1.2.2.02.10.09.001) Fabbricali ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico (BIII22.2)	139.593,19
Macchinari, attrezzi e impianti	24.125,15		
		(1.2.1.03.07.01.001) Acquisto software (BII3)	24.125,15
		(1.2.2.02.04.99.001) Impianti (BIII22.3)	0,00
		(1.2.2.02.05.99.999) Attrezzi e impianti n.a.c. (BIII22.4)	18.956,42
Altre attrezzature e sistemi informatici	11.308,18		
		(1.2.1.03.07.01.001) Acquisto software (BII3)	11.308,18
		(1.2.2.02.04.99.001) Impianti (BIII22.3)	0,00
		(1.2.2.02.05.99.999) Attrezzi e impianti n.a.c. (BIII22.4)	4.105,30
		(1.2.2.02.07.99.999) Hardware n.a.c. (BIII22.6)	7.202,88
Automobili e mezzi di trasporto	0,00		
		(1.2.2.02.01.01.001) Mezzi di trasporto stradali (BIII22.5)	0,00
		(1.2.2.02.01.99.999) Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. (BIII22.5)	0,00
Mobili e macchine d'ufficio	7.942,48		
		(1.2.2.02.05.99.999) Attrezzi e impianti n.a.c. (BIII22.4)	7.942,48
		(1.2.2.02.07.99.999) Hardware n.a.c. (BIII22.6)	20,03
		(1.2.2.02.03.01.001) Mobili e arredi per ufficio (BIII22.7)	24,20
		(1.2.2.02.12.01.001) Materiale bibliografico (BIII22.99)	7.898,25
			0,00
Totale generale immobilizzazioni	4.431.637,52	Totale generale immobilizzazioni	4.431.637,52

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione necessaria per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è l'effettivo passaggio del titolo di proprietà beni stessi entro il 31 dicembre.

E' stato quindi definito il valore dei beni demaniali che andrà a costituire una riserva indisponibile nello Stato Patrimoniale.

In base all'applicazione dei nuovi principi contabili gli ammortamenti sono stati calcolati in € 104.870,23

Amm.to di altri beni immateriali diversi	€ 1.073,17
Amm.to di altri beni immobili diversi	€ 18.751,03
Amm.to Mobili e arredi per ufficio	€ 2.375,98
Amm.to di Impianti	€ 3.669,51
Am.to di attrezzature n.a.c.	€ 2.877,68
Amm.to di hardware n.a.c.	€ 2.275,10
Amm.to Fabbricati ad uso scolastico	€ 37.731,73
Amm.to fabbricati ad uso strumentale	€ 36.116,03
TOTALE AMMORTAMENTI	€ 104.870,23

ATTIVO CIRCOLANTE

A seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili sono stati riclassificati secondo il nuovo piano dei conti applicando la matrice di correlazione ARCONET sui relativi residui iniziali 2017.

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		0,00
	<i>Rimanenze</i>		
		Totale rimanenze	0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria		408.241,72
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		0,00
	b <i>Altri crediti da tributi</i>		408.241,72
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>		0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi		14.703,94
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>		14.703,94
	b <i>imprese controllate</i>		0,00
	c <i>imprese partecipate</i>		0,00
	d <i>verso altri soggetti</i>		0,00
3	Verso clienti ed utenti		25.127,83
4	Altri Crediti		4.360,45
	a <i>verso l'erario</i>		0,00
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>		115,14
	c <i>altri</i>		4.245,31
		Totale crediti	452.433,94

→ PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Per quanto riguarda lo stato passivo, il principio contabile 4.3 stabilisce quali siano i criteri di valutazione da applicare in sede di prima applicazione per le poste in oggetto:

- a) debiti di funzionamento: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l'istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data dal del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.
- b) Debiti finanziari: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). All'avvio della contabilità economico patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato. I debiti finanziari, alla voce "Debiti verso banche e tesoriere" comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell'anno successivo, rinviate contabilmente all'esercizio successivo. La ricognizione dei debiti comprende il valore dell'importo dell'up front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti;
- c) Fondo per il trattamento di quiescenza: riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.
- d) Altri debiti, costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e 7 delle spese compresi quelli imputati agli esercizi successivi.

FONDO RISCHI E ONERI

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione si è provveduto a valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- >natura determinata
- >esistenza certa o probabile
- >ammontare o data di sopravvivenza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

In base all'applicazione di tale principio, tutti gli accantonamenti valutati sono stati accantonati dall'ente a fondo rischi, tranne naturalmente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che trova la propria correlazione nel fondo svalutazione crediti portato in diretta diminuzione dei crediti stessi.

Il seguente schema riepiloga la situazione del Fondo suddividendolo il C/Capitale e Parte Corrente:

TOTALE GENERALE	81.871,37	50.449,70	132.321,07	5.745,01	5.745,01	4,34
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (n)	81.871,37	50.449,70	132.321,07	5.745,01	5.745,01	4,34

DEBITI

Nella seguente illustrazione viene evidenziata la situazione dei debiti , appositamente riclassificati secondo il nuovo principio contabile

D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	1.163.384,99
a	<i>prestitti obbligazionari</i>	0,00
b	<i>verso altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.163.384,99
2	Debiti verso fornitori	126.205,26
3	Acconti	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	86.717,98
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	86.717,98
c	<i>imprese controllate</i>	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00
e	<i>altri soggetti</i>	0,00
5	Altri debiti	42.246,56
a	<i>tributari</i>	660,69
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.208,42
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00
d	<i>altri</i>	37.377,45
TOTALE DEBITI (D)		1.418.554,79

PATRIMONIO NETTO

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

La normativa stabilisce che per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentavano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:

- 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;

- 2) "altre riserve indisponibili", costituite:

- a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;
- b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo¹.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		5.745,01
 Fondo..rischi futuri e rischi legali	. al 31/12/2016	171.770,45
Fondo..T.F.M.Sindaco.....	al 31/12/2016	2.583,33
	Totale parte accantonata (B)	180.098,79
 Parte Vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		10.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		,00
Altri vincoli		,00
	Totale parte vincolata (C)	10.000,00
 Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	363.676,60
	 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	389.033,45

La somma vincolata da leggi e principi contabili e quella destinata agli investimenti sono confluite nelle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti.

	A) PATRIMONIO NETTO	
I	Fondo di dotazione	2.263.356,18
II	Riserve	
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	373.676,60
b	<i>da capitale</i>	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.222.384,61
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	364.375,82
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.223.793,21

CONTO ECONOMICO

Nella redazione del conto economico è stato osservato il principio della competenza economica, il quale consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

Secondo il principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)".

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

- a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

SI ALLEGA COPIA DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017.